

Studio Legale
Avv. Alessio Ardizzone - Avv. Christian Conti
Via Tommaso Gargallo n. 12 - 90143 Palermo
Tel. 091/5085118- Fax 091/6195380

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA- SEZ. LAVORO

Ricorso e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex artt. 150 e 151 c.p.c.

Della Sig.ra Maniscalco Maria Concetta, MNSMCN74L49L219F nata a Torino il 09/07/1974 residente a Palermo in via Carrabia 2, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

e nei confronti di

tutti i docenti della scuola primaria controinteressati inseriti nei bollettini per i trasferimenti per gli anni scolastici 2016/2027; 2020/21 e 2021/2022 del personale docente di ruolo pubblicati dal MIUR – USR Sicilia nei siti web degli Ambiti territoriali siciliani in possesso di un punteggio uguale o inferiore rispetto a quello della ricorrente che hanno ottenuto il trasferimento all'esito di tali procedure di mobilità.

FATTO

I) La Sig.ra Maniscalco, assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato come docente di scuola primaria, come previsto dall'art. 108 della L. 107/2015 (il quale consentiva anche ai docenti immessi in ruolo prima dell'anno 2014/2015 di partecipare alla mobilità straordinaria per l'A.S. 2016/2017), presentava domanda di mobilità interprovinciale su posto di sostegno e comune con punteggio di 81, più 6 di ricongiungimento, nella quale indicava come preferenza l'Ambito Territoriale della provincia di Palermo 0017 e, successivamente, altri come da copia della domanda di mobilità che si allega (**All. 1**).

Orbene, nonostante il punteggio elevato e il diritto di precedenza *ex lege* 107/2015 otteneva il movimento sull'ambito 0008 indicato come 17 preferenza (**All. 2**).

Pertanto la ricorrente, come altri docenti, contestava l'ambito assegnato con reclamo – tentativo di conciliazione (**All. 3**) reclamando l'ambito 00017 illegittimamente assegnato “su scuola” alla docente Rizzo Antonella con pari punteggio ma anagraficamente più giovane.



Tale reclamo ritualmente notificato non otteneva il risultato sperato.

II) La ricorrente, quindi, partecipava alle successive procedure di mobilità, sempre su posto di sostegno e comune, senza mai ottenere il movimento interprovinciale (cfr. la domanda di mobilità 2020/21 e 2021/22– **all. 4 e 5**).

Dai siti specializzati in materia scolastica nonché dallo stesso sito dell'USP di Palermo (il quale pubblica i decreti di trasferimento in esecuzione di sentenze o altri provvedimenti del Giudice), apprendeva che nella mobilità dell'a.s. 2016/17 il MIUR aveva commesso svariati errori nei trasferimenti a causa di una (cervellotica) suddivisione in *fasi* della procedura nonché per avere effettuato delle *conciliazioni* privilegiando alcuni docenti nonostante punteggi palesemente inferiori.

Pertanto, trasmetteva istanza di accesso presso i competenti uffici provinciali che però non sortiva l'effetto sperato, dato che – in buona sostanza – non veniva trasmesso alcun elemento ulteriore rispetto ai bollettini già in possesso della ricorrente (cfr. **all. 6**).

Parimenti, apprendeva che il Ministero, illegittimamente, nell'ultimo triennio, privilegiando le immissioni in ruolo da GM e GAE, aveva leso i buoni diritti dei docenti che avevano partecipato alle procedure di mobilità.

Da qui il presente ricorso affidato ai seguenti motivi:

DIRITTO

SULLA MOBILITA' 2016/2017: VIOLAZIONE DELL'ART. 108 DELLA L. 107/2015 E DELL'ALL. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”

Come è noto, in seguito al piano di assunzioni *varato* dalla Buona scuola, è stata disposta una complessa procedura di mobilità per *fasi*: orbene, i docenti assunti *prima* della c.d. *Buona scuola* potevano partecipare in posizione di precedenza nella fase B 1.

La docente Maniscalco ha effettivamente partecipato alla procedura con un punteggio di 81, sia su posto comune che sostegno indicando come preferenza rispetto all'ambito di Catania l'ambito di Agrigento 00003.

Orbene, come si evince dai bollettini allegati molti docenti hanno ottenuto l'ambito 0003 pur avendo un punteggio inferiore e pur essendo stati inseriti (alcuni di essi) in successive fasi di mobilità (cfr bollettini di Agrigento- **all. 7**): a titolo esemplificativo, la Sig.ra Bacino Lilly, punteggio 28, ambito 0003; Chiesa Caterina, punteggio 24, ambito 0003; Caldara Antonella, punteggio 23, ambito 0003; Calamia Anna, punteggio 29, ambito 0003; Calandrino Giuseppa Daniela, punteggio 23, ambito 0003.

La Giurisprudenza di merito sul punto ha chiarito come i c.d. Assunti al di fuori dalla “buona



scuola” (e cioè i c.d. Assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 come la ricorrente) godessero ai sensi dell'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 di una “precedenza” nelle operazioni di mobilità nei confronti tanto dei soggetti provenienti da graduatoria di merito del concorso del 2012 quanto rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. Quanto affermato trova conforto nel dettato normativo: il tenore del comma 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorché destina, per l'anno scolastico 2016/2017, **ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015**, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016. Solo “**successivamente**”, la legge consente il “posizionamento” nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nelle fasi b) e c) del “piano straordinario di assunzioni”.

Codesto On.le Tribunale di Catania, con orientamento costante, ha recentemente ribadito “*sono condivisibili le doglianze riguardanti l'illegittimità dell'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario 2012. Al riguardo va evidenziata l'assenza di alcun riferimento nella legge n. 107/2015 alla riserva di posti accordata, invece, dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase di mobilità, nonché i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione (ordinanza resa nel procedimento di reclamo N. R.G. 12315/2017 ex art. 669 terdecies c.p.c.). La preferenza accordata dalla legge n. 107/2015 agli idonei al concorso del 2012 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo (art. 1, comma 96, 98 e 100), al pari della scelta di fare cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (art 1, comma 95), è frutto di discrezionalità legislativa. Tale scelta, invero, non appare priva di ragionevolezza, tenuto conto, da un lato, dell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge) e, dall'altro lato, della preferenza riconosciuta allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi. Per contro, la preferenza non risulta ragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria, finalizzata all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 appare irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti, e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercé le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle*



GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

La riserva in favore degli idonei del concorso 2012, inoltre, non trova fondamento nella L. n. 107/2015, che si limita a prevedere, da un lato, una preferenza nei riguardi di detti soggetti solamente nella fase di assunzione ex art. 1 co. 98 e 100 e, dall'altro lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, mentre non contiene alcuna riserva nei riguardi degli idonei del concorso del 2012 ex art. 1 comma 96 lettera a) L. n. 107/2015. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi illegittimo l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017. Ne deriva la nullità delle disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevedono l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, trattandosi di norme, in quest'ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge, con conseguente nullità delle stesse per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall'art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 ("...Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge") e loro disapplicazione, ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo ("...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...") e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.." (ex plurimis, Trib. Catania, G.U. Di Gesu Sentenza n. 834/2021 pubbl. il 18/02/2021- conformi Corte d'Appello di Messina, 07.02.2020 -, Corte Appello Roma, sent 358/2021; Corte Appello Roma del 01.04.2021).

*** **

Senza recesso da quanto evidenziato, si rileva che – come correttamente lamentato dalla ricorrente in sede di reclamo amministrativo – l'amministrazione avrebbe dovuto assegnare la scuola ricadente nell'ambito indicato a quel tempo come prima preferenza alla ricorrente e non alla docente Rizzo Antonella; ed infatti, il Ministero nello svolgimento delle operazioni di mobilità ha violato il criterio c.d. Anagrafico, così come previsto dall'Allegato 1 al CCNI 2016, "A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica".

Come risulta dai bollettini, la docente oggi ricorrente, avendo una maggiore anzianità anagrafica, avrebbe avuto diritto all'assegnazione dalla sede (cfr. bollettini prov. Pa pag. 44 **all. 8**).



ILLEGITTIMITA' DELLE CONCILIAZIONI

L'illegittimità dell'operato del MIUR nella mobilità in questione è resa ancora più evidente da un'altra circostanza. Si deve rilevare infatti che il ministero convenuto ha violato il principio meritocratico del punteggio e la stessa successiva suddivisione per fasi, non solo per aver "avvantaggiato" i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ma anche per avere concesso sedi in Ambiti Siciliani richiesti dalla ricorrente a docenti appartenenti alla fase C) della mobilità ovvero ad una fase successiva a quella cui partecipava l'odierna ricorrente.

Come già ampiamente argomentato l'art. 6 del CCNI del 08.04.2016, nel delineare la fase B) della mobilità dispone che: *"Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e **nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.**"*

Nella fattispecie odierna la sig.ra Maniscalco pur avendo partecipato alla c.d. fase B1 della mobilità si è vista negare il trasferimento per presunta mancanza di posti vacanti e disponibili, mentre altri docenti appartenenti alla successiva fase C della stessa mobilità, si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni.

Infatti, in sede di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva vi fossero posti non assegnati in "fase c"; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti partecipanti alla fase successiva di quella spettante alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra indicate, nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle docenti Mancuso Venera Antonia, con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0003 in luogo della prima destinazione in Lombardia e Loredana Imburgia, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia; Labita Maria Pia ha infatti ottenuto in sede di conciliazione l'ambito 0027 pur avendo un punteggio nettamente inferiore; Arcara Provvidenza in possesso di un punteggio di punti 27 dal Piemonte all'A.T. Sicilia 0021; Orlando Carmela, punti 24; alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0021 in luogo del Friuli Venezia Giulia; e su posto di sostegno, Di Carlo Gina Claudia, fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0022 in luogo della prima destinazione in Piemonte (pag. 43) (si allega bollettino



nazionale proposte di conciliazione – **all. 9**).

Qui si tratta di un palese inadempimento al merito del punteggio perpetrato in danno della ricorrente nella fase successiva delle *conciliazioni* alla quale peraltro la ricorrente ha partecipato senza essere mai convocata!

Il nodo centrale della questione è che le conciliazioni hanno dimostrato che al termine dell'ultima fase della mobilità d vi erano posti non assegnati.

A tale proposito, il Tribunale di Bergamo, con la sentenza del 05.10.2017, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive”* ed ancora *“nè l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)”*.

Lo stesso Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che *“che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all'assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni”*.

Anche il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 314/2018 del 06.11.2018 ha chiarito che tali movimenti a seguito di conciliazioni, in mancanza di valide motivazioni del MIUR, sono da considerarsi assolutamente illegittime in quanto non conformi alla normativa vigente in materia.

Infine, anche il Tribunale di Palermo nella sentenza 4150/2019 ha ribadito che *“le docenti sopra ricordate in narrativa, ricevevano proposte di assegnazione in via conciliativa di sedi nella Regione Siciliana richieste dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore al suo. Tale condotta dell'Amministrazione deve reputarsi illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi ottenute in via conciliativa dalle predette docenti, il cui punteggio*



inferiore al suo non consentiva loro di scavalcarla, neppure attraverso la predetta procedura conciliativa”. *“Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l’Amministrazione non ha il potere di violare l’ordine meritocratico e delle preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo”.*

Il Tribunale di Palermo nella sentenza n. 1467/2020 del 05.06.2020 ha affermato che *“Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l’Amministrazione non ha il potere di violare l’ordine meritocratico e delle preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo”.*

Quanto evidenziato si ritiene più sufficiente per dimostrare come la *nota* mobilità dell'*algoritmo* abbia stravolto le graduatorie di trasferimento dei docenti in palese violazione del principio meritocratico del punteggio e come a tutt'oggi l'Amministrazione convenuta non sia in grado di dare una motivazione plausibile sulla singolarità di tali operazioni.

*** **

SULLE MOBILITA' 2020/21 E 21/22: VIOLAZIONE DELL'ART. 470 D.LGS 297/1994; VIOLAZIONE DELL'ART. 30 DLGS. 165/2001

Come esposto in fatto la ricorrente ha partecipato alle mobilità per l'A.S. 2020/2021 e 2021/22 non ottenendo il movimento interprovinciale in quanto non tutti i posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili erano stati destinati alla stessa procedura, in quanto del tutto illegittimamente alcuni di essi sono stati riservati alle nuove assunzioni.

Come è noto l'art. 470 del D.Lgs 297/1994 al primo comma stabilisce che *“Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il*



completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico". Lo stesso T.U. 2001 privilegia la mobilità rispetto alle nuove assunzioni: come ha evidenziato infatti la Cassazione "la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione procedente. Non sussisteva, pertanto, né sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale" (*ex multis*, CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 maggio 2017, n. 12559).

Orbene, il CCNI (**Art. 10**) prevede all'art. 8 comma 5 *"Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:*

- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;*
- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;*
- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale."*

In pratica, avviene che le immissioni in ruolo vengono fatte sul 50% dei posti rimasti disponibili al termine dei trasferimenti provinciali; ai trasferimenti interprovinciali è destinata una precisa aliquota calcolata sul restante 50% dei posti rimasti disponibili sempre al termine dei trasferimenti provinciali.

Tale limitazione da parte del CCNI risulta illegittima stante "la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine" (Cons Stato, ordinanza 3722/2019).

Nella specie è avvenuto che l'odierna ricorrente – pur vantando un elevato punteggio – non ha ottenuto l'agognato movimento interprovinciale nella provincia di Palermo, mentre i docenti neo



assunti hanno ottenuto la sede senza vantare alcun diritto di precedenza, ma sulla base di una *posizione in graduatoria*.

Come si evince infatti dall'elenco immissione in ruolo (**All. 11**), alcuni docenti provenienti da gae e da GM 2016 hanno ottenuto l'assegnazione su posto di sostegno a Palermo nel 2020.

Il che è palesemente illegittimo.

Ebbene, il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 731/2021 ha affermato che “.....*si evidenzia che il Consiglio di Stato, sez. VI, Ordinanza n. 3722/2019 del 22.7.2019, confermativa dell'orientamento espresso dal Tar Lazio, sez. III bis, nei Decreti presidenziali nn 3053/2020 e 3165/2020, che si pronunciano sulla legittimità della O.M. 182 del 23.03.2020 relativa alla mobilità 2020/2021, ha ritenuto illegittima e da annullare in parte qua l'O.M. regolativa della mobilità annuale del personale scolastico, per violazione dell'art. 470 D.lgs. n. 297/1994, dal momento che “nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni deve essere attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo , in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative”*. Pertanto, vi è prova dell'esistenza di posti liberi nel Comune di Palermo per posto comune, come da documentazione versata in atti, dovendosi in detti posti ricomprendere anche quelli illegittimamente riservati alle immissioni in ruolo”.

Anche il Tribunale di Lanciano ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 470 del D. Lgs. 297/1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola”), certamente lascia la più ampia libertà alle parti negoziali di regolare la materia del rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità del personale. Tuttavia la disposizione in esame prevede dei limiti invalicabili, quali appunto “*quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi*”.

Nella specie, risulta *per tabulas* che in organico di diritto vi erano posti vacanti e disponibili destinati a docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, con conseguente lesione del diritto al trasferimento vantato *ex lege* dalla ricorrente.

*** **

SULLA MOBILITA' 2021/22: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PUNTEGGIO

Nell'Allegato 1 al CCNI mobilità, III fase, Punto 4 si legge che “In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria.



L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Orbene dai bollettini pubblicati dal ministero sono numerosi i docenti che hanno ottenuto il movimento interprovinciale su posto comune (cfr. bollettini primaria palermo 2021, nominativi evidenziati in giallo – **all. 12**) pur avendo un punteggio complessivamente inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente (punteggio complessivo pari a 158 più 6 per ricongiungimento).

Il che è illegittimo oltre che palesemente ingiusto.

In proposito, la giurisprudenza di merito, che di seguito si richiama (ex multis, Trib. Taranto, giudice dott. ssa E. Palma, ordinanza del 10.01.2017, Trib. Taranto, giudice dott. ssa M. Leone, ordinanza del 22.12.2016, Trib. Trani, ordinanza n° 28744/2016, Trib. Salerno, ordinanza su ricorso n. Rg. 6183/2016, Trib. Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016, Trib. Crotone, ordinanza n° 11392/2016, Trib. Napoli, ordinanza del 31.10.2016, Trib. Lecce, ordinanza n° 47107/2016, Trib. Pavia, ordinanza dell'11.11.2016, Trib. Vicenza, ordinanza n° 5668 del 12.11.2016, Trib. Venezia, ordinanza n° 6962 del 24.11.2016, Trib. Ravenna, ordinanza n° 3684 del 16.11.2016, Trib. Vercelli, ordinanza del 03.01.2017) - pronunciandosi con riferimento alla previsione di cui all'Allegato 1 del CCNI, che prevedeva che *“secondo l'ordine della operazioni di cui all'allegato 1 i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 2~tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*- si è espressa nel senso che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non deve differire rispetto a quello operante in materia di graduatorie concorsuali, incentrato sul principio meritocratico, secondo cui gli aspiranti esprimono le proprie preferenze e l'Amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio. In altre parole è assolutamente irrilevante che la docente abbia indicato come tipologia di di posto prima il comune e poi il sostegno. E' infatti il principio del merito che informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla



redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011).

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso

-in via principale in relazione alla mobilità 2016/17, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale nella scuola primaria, posto comune, nell'ambito territoriale Sicilia 00003, ovvero negli altri ambiti indicati in via subordinata, anche su posto di sostegno, in forza del punteggio maturato;

- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione al trasferimento interprovinciale nella scuola primaria, posto comune, nell'ambito territoriale Sicilia 0003 ovvero anche su posto di sostegno, negli altri ambiti indicati in via subordinata, in forza del punteggio maturato;

- in via subordinata

1. in relazione alla mobilità 2020/21, previa disapplicazione dell'art. 8 CCNI 2019 per violazione dell'art. 470 TUISTR, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale su posto sostegno nel distretto di Palermo;

- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione al trasferimento interprovinciale su posto sostegno nel distretto di Palermo;

2. in relazione alla mobilità 2021/22, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale su posto comune nel distretto di Palermo in forza del punteggio maturato;

- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione al trasferimento interprovinciale su posto comune nel distretto di Palermo;

Voglia, altresì, condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è di valore indeterminato e che il contributo è dovuto nella misura di € 259,00.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Palermo 22 luglio 2021

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti



Istanza ex artt. 150 e 151 c.p.c.

Premesso che

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

la spesa per la notificazione per pubblici proclami con l'indicazione di tutti i nominativi di tutti i docenti inseriti risulterebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente con conseguente lesione del diritto di accesso alla giustizia;

Che già, l'attuale legislatore italiano, in evidente applicazione di tali principi, aveva approvato l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 con il quale aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché codesto On.le Tribunale voglia autorizzare la notificazione del ricorso e del verbale di fissazione di udienza ex art. 151 c.p.c. nei confronti di tutti i docenti della scuola primaria controinteressati inseriti nei bollettini per i trasferimenti per gli anni scolastici 2016/2027; 2020/21 e 2021/2022 del personale docente di ruolo, assegnatari di posti per la classe di concorso a posto comune per la scuola primaria in tutti gli ambiti territoriali della Sicilia richiesti dalla ricorrente, a mezzo pubblicazione sui siti *internet* istituzionali del Ministero dell'Istruzione e dell'Ambito territoriale di Agrigento e Palermo nell'area tematica rispettivamente dedicata.

Palermo **22/07/2021**

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

